CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI

Art. 12

Le Associazioni professionali incaricate del collocamento dei lavoratori ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, devono dare la precedenza ai lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati e fra questi a coloro che abbiano il maggiore numero di figli. A pari numero di figli la precedenza e' determinata in conformita' dell'articolo 10 del predetto decreto-legge.

A tal fine le Associazioni professionali tengono, secondo la rispettiva competenza, un elenco dei lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati, distinto per professione e mestiere.

Per conseguire l'iscrizione nell'elenco i lavoratori debbono produrre un certificato della stato civile dal quale risulti che essi si trovano nella condizione prevista dal precedente articolo 11.

Versione in vigore dal 19 aprile 1940, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concessione ai capi di famiglia numerosa di condizioni di priorita' negli impieghi e nei lavori
Estremi	Legge 20 marzo 1940, n. 233
Capo	II — Condizioni di priorità negli impieghi e nei lavori alle dipendenze dei privati
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 aprile 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concessione-ai-capi-di-famiglia-numerosa-di-condizioni-di-priorita/art-12/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it